



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 24 del 18 dicembre 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento del mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati.

L'anno duemiladiciassette, addì 18 dicembre, alle ore 18.44 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, sita in via Porta Maggiore n° 9, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
OLIVETI EMILIANO	SINDACO	x	
PEZZOTTI DANILO	Vice SINDACO	x	
ZACCHIA ANTONIO	CONSIGLIERE	x	
BLASI MAURIZIO	CONSIGLIERE	x	
DE ROSSI ANDREA	CONSIGLIERE	x	
BERANZOLI VANESSA	CONSIGLIERE	x	
ZUFFETTI ANGELO	CONSIGLIERE	x	
MARCHESANI SIMONE	CONSIGLIERE		x
ZONETTI DANIELE	CONSIGLIERE		x
PETTINARI MAURIZIO	CONSIGLIERE	x	
SPAZIANI EMILIANO	CONSIGLIERE		x
	TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sindaco – Presidente, dott. Emiliano OLIVETI, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera a) del TUEL, secondo cui il Consiglio comunale ha competenza in materia di regolamenti;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di istituire con la presente delibera il mercatino per lo scambio e la vendita dei beni usati;

VISTO lo schema di regolamento del mercatino per lo scambio e la vendita dei beni usati, allegato alla presente delibera;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento a tutti gli effetti di legge;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Affari generali, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs n.267/2000;

SENTITO il Sindaco, che illustra la proposta così come riportato nel verbale della seduta consiliare, ove pure sono indicati gli interventi dei Consiglieri;

Con votazione espressa nei modi di legge per alzata di mano: presenti 8, favorevoli 8 (unanimità)

DELIBERA

Di istituire il mercatino per lo scambio e la vendita dei beni usati;

Di approvare ed adottare formalmente l'allegato documento denominato "Regolamento del mercatino per lo scambio e la vendita dei beni usati";

Successivamente, con separata votazione unanime per alzata di mano – presenti 8, favorevoli 8 – delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 TUEL.

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267/2000, NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ESPRIME IL PROPRIO PARERE

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Mario Mattei

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267/2000, NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ESPRIME IL PROPRIO PARERE

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Rina De Santis



COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574

numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375

comuneditoffia@libero.it

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO PER LO SCAMBIO E LA
VENDITA DI BENI USATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. xx del xx.xx.2017

INDICE
Regolamento del mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati

Art. 1 – Disposizioni generali – Istituzione.....	pag.	3
Art. 2 – Categorie di operatori e limitazioni all'esercizio.....	pag.	3
Art. 3 – Richiesta di partecipazione.....	pag.	3
Art. 4 – Modalità di svolgimento.....	pag.	4
Art. 5 – Articolazione degli spazi espositivi.....	pag.	4
Art. 6 – Tassa occupazione suolo pubblico.....	pag.	4
Art. 7 – Localizzazione mercatino.....	pag.	5
Art. 8 – Orari svolgimento della manifestazione.....	pag.	5
Art. 9 – Aree parcheggio dei veicoli.....	pag.	5
Art. 10 – Sanzioni.....	pag.	5
Art. 11 – Disposizioni finali.....	pag.	6

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI- ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino dell'usato, istituito con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento stesso.
2. Il mercatino dell'usato e del baratto è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di promuovere uno scambio non commerciale o di baratto diverso dall'usuale, rivalutando l'importanza della merce usata e del risparmio, riconsiderando l'etica in economia e dei rapporti interpersonali negli scambi commerciali.
3. Nell'ambito delle prerogative istituzionali di valorizzazione degli usi e costumi locali, delle iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione comunitaria esercitate dal Comune di Toffia (RI), viene riconosciuta l'organizzazione e la gestione del mercatino del baratto e dell'usato, il cui svolgimento avrà luogo in una domenica del mese di Aprile e Ottobre.
4. In tale iniziativa, l'Amministrazione comunale, chiedendo ad ogni partecipante adeguata autocertificazione, declina ogni responsabilità in merito agli adempimenti fiscali, ove gli espositori ne fossero tenuti, nonché in merito a danni a persone o cose imputabili al partecipante.
5. L'area in cui si svolge la manifestazione è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.

ART. 2 – CATEGORIE DI OPERATORI E LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO

1. La manifestazione, a cura del Comune di Toffia e dei suoi collaboratori, è finalizzata all'esposizione e vendita di merci da parte di privati maggiorenni che non siano soggetti che esercitino l'attività in modo professionale.
2. E' vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario ovvero acquistati all'ingrosso con finalità commerciali.
3. Gli organi di polizia hanno facoltà di sospendere la vendita di articoli che a loro insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza.
4. Il Comune di Toffia ha facoltà di porre un limite di operatori con esposizione e vendita di prodotti della stessa tipologia merceologica.
5. Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo spirito della manifestazione, l'autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata.
6. In tale manifestazione, particolare riguardo deve essere accordato agli Oratori della Parrocchia di Toffia, nonché alle associazioni di volontariato ed altre associazioni di carattere socio-culturale con sede in Toffia (RI), che, senza fini di lucro ed orientate istituzionalmente agli aspetti socio-assistenziali nell'ambito locale, svolgono attività di raccolta di fondi.
7. E' vietata la vendita e l'esposizione di:
 - a) oggetti preziosi nuovi e usati il cui valore sia superiore a €. 300,00 quali: perle, pietre preziose e oggetti in metalli preziosi (come definiti dal D.Lgs. n. 251/1999);

- b) generi alimentari;
- c) animali vivi;
- d) qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del TULPS e artt. 44 e 45 del Reg.);
- e) qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti.

ART. 3 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati devono presentare al Comune di Toffia entro il termine perentorio antecedente la data della manifestazione – che sarà fissato con apposito avviso pubblico del Responsabile del Servizio Affari generali, inserito sul sito istituzionale del Comune – la richiesta di partecipazione al mercatino in qualità di privati venditori occasionali.
2. Nella suddetta richiesta di partecipazione deve essere dichiarata dagli espositori, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai termini di legge, di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche oppure di non essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali.
3. Il Comune di Toffia, Servizio Affari Generali, stilerà una graduatoria per l'assegnazione dei posti in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, con il seguente criterio aggiuntivo: gli espositori risultati assegnatari alla manifestazione precedente saranno retrocessi dopo il primo non assegnatario partecipante della manifestazione precedente.
4. Il Comune di Toffia – Servizio Affari Generali - rilascerà apposita scheda abilitativa al richiedente utilmente collocato in graduatoria previa verifica dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 6.
5. La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dall'assegnatario del posteggio, che, unitamente alle stesse, deve tenere esposta in modo ben visibile la scheda di partecipazione, che viene fornita dal Comune di Toffia
6. Tale scheda, che viene riconosciuta come unico titolo abilitativo, deve essere ritirata prima dell'installazione della bancarella.
7. La suddetta scheda, predisposta dal Comune di Toffia – Servizio Affari Generali - e sottoscritta dall'operatore al momento del ritiro, deve contenere l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza, nonché di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione (art. 648 C.P.).
8. Prima di ogni manifestazione, a cura del Responsabile delegato dal Comune di Toffia, dovrà essere compilato un elenco dettagliato degli espositori (generalità, merce esposta e quant'altro necessario alla loro individuazione), che sarà consegnato all'Amministrazione Comunale ed al competente Servizio di Polizia Municipale per gli eventuali controlli, anche a campione, sulla regolarità dei partecipanti e sulla veridicità di quanto dichiarato.

9. L'espositore deve sempre avere a disposizione un documento di riconoscimento.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. E' preferibile, per una tutela degli acquirenti, che gli operatori esponano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino o un cartello riepilogativo dei prezzi dei prodotti esposti.
2. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area della manifestazione è consentito solo per le operazioni di carico e scarico di oggetti.
3. E' fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.
4. E' vietato appendere oggetti o utilizzare proprietà o pertinenze altrui (muri, finestre ecc.), fatto salvo l'assenso dell'avente titolo.
5. E' vietato appendere oggetti sulla segnaletica su piantumazioni, cancellate o qualsiasi altro elemento di arredo urbano, così come la loro manomissione.
6. Al momento della chiusura del mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero dai residui di ogni sorta.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. L'assegnazione dei posteggi, a seguito di espressa richiesta e compilazione della scheda prevista dal precedente articolo 3 da effettuarsi di volta in volta, deve essere improntata alla massima trasparenza ed equità fra tutti i partecipanti.
2. L'ingombro di ogni bancarella deve essere contenuto nella dimensione massima di mt 2,00 di larghezza e mt 2,00 di profondità, compreso lo spazio minimo di 0,50 mt. tra banchi che dovrà essere lasciato libero per il passaggio.
3. Le bancarelle devono essere collocate negli spazi contrassegnati, come indicato nel prospetto grafico allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
4. I posteggi non possono essere scelti dagli operatori, né prenotati, ma verranno assegnati dal Comune mediante ordine di presentazione delle domande.
5. La frequenza al mercatino non viene riconosciuta come titolo di priorità rispetto ad altri e non viene acquisito alcun diritto di riserva all'occupazione di uno spazio.

ART. 6 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. La corresponsione della tassa occupazione spazi ed aree, a carico di ogni singolo partecipante, avverrà successivamente alla pubblicazione della graduatoria; la tassa sarà da pagare in unica soluzione sulla superficie occupata dalla bancarella individuata negli stalli indicati nel prospetto grafico allegato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale in materia.

2. In difetto del pagamento il richiedente utilmente collocato in graduatoria non avrà diritto al rilascio della scheda abilitativa di cui al precedente art. 3 comma 4 e non potrà in alcun modo occupare gli spazi comunali adibiti al mercatino in questione.

ART. 7 - LOCALIZZAZIONE MERCATINO

1. Le aree riservate alla manifestazione sono individuate nell'elaborato grafico allegato.
2. E' vietata l'esposizione e vendita al di fuori degli spazi individuati nell'elaborato grafico di localizzazione della manifestazione.
3. Per motivi di opportunità l'Amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento alla riduzione delle aree, al loro ampliamento, utilizzando altre aree pubbliche, oppure spostare tutta la manifestazione in altra località del territorio comunale, senza che per questo gli espositori possano avanzare alcuna pretesa.

ART. 8 – ORARI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. L'insediamento delle bancarelle deve avvenire dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
2. Gli espositori che dovessero presentarsi dopo tale orario non saranno ammessi alla manifestazione in corso.
3. La manifestazione espositiva e vendita ha inizio alle ore 8,30 e termina alle ore 18,30, con obbligo di permanenza fino alle ore 13,00 e divieto di riassegnazione del posteggio abbandonato.
4. Entro le ore 19,30 le strade e gli spazi occupati, dovranno essere lasciati liberi dalle bancarelle o da qualsiasi altro materiale.

ART. 9 – AREE DI PARCHEGGIO VEICOLI

1. Le principali aree di parcheggio degli autoveicoli e dei visitatori sono individuate nelle seguenti località, fatta salva l'individuazione di altre aree private messe in disponibilità, in occasione della manifestazione, all'organizzazione del mercatino:
 - a) Parcheggio loc. Livetta;
 - b) Parcheggio Loc. Storta;
 - c) Parcheggio antistante l'Anfiteatro TOSEO;
 - d) Area antistante campo sportivo loc. Varocci;
 - e) Negli spazi consentiti non occupati dal mercato.
2. E' competenza dell'organizzazione comunale curare la collocazione, lungo le strade di accesso alla zona interessata dalla manifestazione, di una congrua ed efficiente segnaletica stradale per indicare i posteggi di cui sopra.

- 3^s. Dovrà essere intrapresa qualsiasi iniziativa per evitare che i veicoli lasciati in sosta lungo le strade adiacenti la zona del mercatino possano costituire motivo di pericolo o di intralcio alla circolazione stradale. In particolare dovranno essere tutelati gli accessi pedonali e quelli carrai delle abitazioni nonché dovranno essere tenuti liberi da qualsiasi impedimento i percorsi pedonali (marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.).


ART. 10 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle normative in materia, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n. 689/1981.
2. La sanzione indicata al comma precedente potrà essere modificata o adeguata con atto della Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non accordare al trasgressore, per l'avvenire, la possibilità di partecipare alla manifestazione.
4. In relazione alla gravità o alla recidiva delle violazioni, l'Amministrazione Comunale può adottare provvedimenti di sospensione temporanea della manifestazione sino a tre manifestazioni consecutive.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI


1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.
2. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.
3. Il presente regolamento entra in vigore con le procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

Planimetria Piazza Umberto I scala 1:200



SUPERFICIE TOTALE PIAZZA = mq 800,00
 SUPERFICIE PIAZZA UTILIZZABILE = mq 600,00

Planimetria Piazza Umberto I scala 1:200



SUPERFICIE TOTALE PIAZZA = mq 800,00

SUPERFICIE PIAZZA UTILIZZABILE = mq 600,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 6 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 09.01.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 09.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 09.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:
ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;
ai sensi del 4° comma, in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Addi' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Ilario Mattei